

338 AI RELIGIOSI (13)
Vetralla, 14 ottobre 1755.

Stabilisce il numero e la durata dei sacri ministeri e raccomanda l'osservanza dei Regolamenti.

Paolo della Croce Preposito della Congregazione
dei Chierici Scalzi della Passione del Signore.

Ai diletteggianti in Cristo Figli e Padri, Provinciale, Rettori e
Religiosi tutti di nostra Congregazione salute nel Signore.

Sebbene nel prossimo Capitolo provinciale, a cui per dar tutto il peso e vigore, abbiamo giudicato spediente di prestare la nostra personale assistenza, sebbene, dissi, in detto Capitolo Provinciale siasi fatti di comune consenso de' PP. Capitolari alcuni nuovi ed opportuni Decreti, per mantenere in questa Provincia sempre più inviolabile la S. Osservanza delle nostre Regole e Costituzioni, ed in vigore il fervore dello spirito nei nostri Religiosi, e perciò a tal fine da noi pienamente approvati e confermati: nulladimeno siccome senza il bell'ordine della carità non può camminare ben ordinata la tanto sospirata e non mai abbastanza inculcata Osservanza, né illibato conservarsi nella sua natia purità lo spirito di questa minima Congregazione la cui anima, dirò così, tutta nella carità ben ordinata consiste, espressa nel primo fondamentale capitolo delle nostre Regole, cioè d'attendere in primo luogo indefessamente e di proposito alla coltura del nostro spirito, e di poi anche alla santificazione del nostro prossimo, per mezzo degli esercizi proprii del nostro stato; così la principal premura dell'obbligo giurato (1) del nostro officio esser deve di mantenere inviolabile un sì bell'ordine.

Che però dopo maturi riflessi, frequenti consulti ed iterate orazioni, in adempimento de' nostri rigorosi doveri abbiamo, come mezzi più opportuni all'intento, formati i seguenti Ordini e Decreti, di cui vogliamo e comandiamo con tutto il peso della nostra autorità esatta ed impreteribile l'osservanza. Questi sono i seguenti:

1. Che i nostri operai non escano di Ritiro in primavera ad operare nei prossimi, o sia in Missioni od in altri esercizi, che dopo Pasqua. Circa la metà di giugno terminerà la campagna, in modo però, che per la natività di S. Giovanni Battista tutti siano di ritorno nei loro rispettivi ritiri. Che ivi, dopo un breve riposo, entrino nel sacro e più profondo ritiro degl'esercizi spirituali, per attendere in essi più di proposito a scuotere dallo spirito la polvere di quelle minute imperfezioni, da cui ebbero bisogno d'esser purgati dal Divin Maestro gli stessi piedi apostolici [cf Mc 6,31-32], e così via via più abilitarsi agli esercizi contemplativi e proprii dei nostri Ritiri.

Non usciranno in autunno per le nuove fatiche apostoliche, che circa la metà di settembre e per la prima domenica del sacro Avvento siano di nuovo tutti in Ritiro. In detto sacro tempo attendano di proposito alla solitudine ed altri nostri soliti esercizi per preparare e disporre l'anime loro alla solennissima festività del SS. Natale del Signore.

Dopo di cui rinnovati nello spirito potranno ripigliare i loro spirituali esercizi a prò dei prossimi sino alla quinquagesima, con che però la feria seconda di detta domenica ciascuno sia in Ritiro, proibendo espressamente a tutti e ciascuno di fermarsi o portarsi nei paesi l'ultimo giorno di carnevale, come cosa indecentissima a persone del nostro stato.

2. Gli esercizi spirituali sì a monasteri, che ad ecclesiastici, oppure popoli si diano nel tempo destinato alla coltura dei prossimi; nel tempo del sacro avvento restano affatto interdetti. Durante il Ritiro

dell'estate ed in quaresima, quando un'urgente necessità lo richieda, si permette una sola muta di esercizi per cadauno operaio; con che però compreso l'accesso e recesso, non si prolunghi l'assenza dal Ritiro oltre a quindici giorni, così richiedendo il loro spirituale profitto.

3. Affinché le Missioni per la loro lunghezza non degenerino in quaresimali con tedio e troppo aggravio dei popoli, né per la loro brevità non si provveda a sufficienza ai loro spirituali bisogni, ordiniamo che le Missioni nelle città e terre assai numerose di popolo durino giorni quindici circa, e negli altri paesi da dieci giorni e non più.

Questa è la via di mezzo cui come più atta ed opportuna all'intento bramato devono tener sempre, se vogliono produrre frutto e mantenersi in credito, i nostri Missionari. In quanto agli esercizi spirituali già si sa che non devono durare più di giorni dieci; eccetto che in qualche raro caso il numero eccedente delle Religiose nei Monasteri non esigesse qualche giorno di più.

4. Nelle Missioni si osservi rigorosamente il terzo Decreto dell'ultimo Capitolo generale (2), sì quanto all'ora della refezione, che deve essere circa il mezzogiorno, sì in quanto alla breve lezione e silenzio rigoroso della tavola, sì in quanto all'orazione comune della mattina, cui (a riserva di grave incomodo) vogliamo e di nuovo comandiamo, che tutti impreteribilmente intervengano, per essere partecipi di quella speciale benedizione, cui compartirà loro in tale esercizio la Divina Bontà, e senza di cui saranno più atti a distruggere che ad edificare a dissipare che a raccogliere, e ad ammorbare i prossimi col malodore delle imperfezioni che a profumarli col buono delle cristiane e religiose virtù. Finalmente rinnoviamo il già emanato ordine, che senza un religioso o ecclesiastico compagno non vadano mai i Missionari per il paese anche che lo richieda la necessità spirituale di qualche prossimo.

5. I Rettori come che destinati alla speciale assistenza dei loro Ritiri non possono nei tempi permessi portarsi a far Missioni e altri esercizi in lontane Diocesi senza nostra particolare licenza. Al più colla benedizione del P. Provinciale sia loro permesso di uscire per breve tempo nelle Diocesi confinanti e contigue, come di Fondi rispetto al Rettore di Terracina, d'Aquino per quello di S. Sosio, di Segni o Anagni per quello di Pugliano.

6. A tenore di tanti già emanati Decreti sotto pena a nostro arbitrio, si proibisce a tutti i Rettori di mandare mai soli nei paesi i nostri Religiosi professi, ed affinché lo specioso pretesto di urgente necessità non metta a coperto i trasgressori, vi sia in ogni Ritiro uno o due Oblati, di cui possano servirsi in simili contingenze, quali non occorreranno molto di frequente se osserveranno i Decreti emanati in questo Capitolo provinciale (3), d'intermettere (come vogliamo e di nuovo comandiamo, che s'intermettano) le questue non proprie, anzi repugnanti al nostro Istituto, e le comuni e generali si faranno a tenore delle S. Regole, dalla cui esatta osservanza, più che da ogni altra industria, dipende il nostro provvedimento. Abbiamo di ciò buona esperienza in quei Ritiri, in cui più si attende a far provvigione di spirito che di corpo: lo che siccome ci sta molto più a cuore d'ogni altro temporale vantaggio, così *preghiamo in visceribus XPI [= Christi]* dalla loro pronta obbedienza sperare.

7. Finalmente inculchiamo a tutti i nostri Religiosi la puntuale ed esatta osservanza delle S. Regole e Decreti per la loro corroborazione e perfetta stabilità finora emanati: come pure la pratica continua del Regolamento (4) da noi formato e fatto pubblicare in tutti i Ritiri per il loro spirituale profitto, e per cui è necessario che l'osservanza esteriore delle Regole vada sempre animata ed accompagnata dallo spirito interiore del cuore. *Qui hanc regulam sequuti fuerint, pax super illos* [Gal 6, 16].

Questi godranno quella gran pace e quiete di spirito che alleggerisce ogni peso e fa gustare anche di qua i saggi di quella inalterabile ed inesplicabile pace, cui a tutti i nostri Religiosi con tutto il cuore e lo spirito preghiamo e supplichiamo, conceda il Dio della pace [cf Rm 15, 33] e gran Padre delle Misericordie nella beata patria del cielo.

Dato in questo nostro Ritiro di S. Michele Arcangelo di Vetralla in occasione del Capitolo provinciale. Questo dì 14 ottobre 1755.

Paolo Della Croce, Preposito.

338

1. Per decisione del 1° Capitolo generale, 1747, il Superiore generale doveva, nell'aula capitolare, giurare di ben governare la Congregazione e difenderne la giurisdizione: *Decreti e raccomandazioni dei Cap.gen.*, N. 24, 50.
2. *Decreti e raccomandazioni*, N. 53.
3. I decreti sono editi in: *Bollettino della Congregazione 1923*, p. 47.
4. Cf S.Paolo della Croce, *Guida per l'animazione spirituale della vita passionista. "Regolamento comune" del 1755*, a cura di Fabiano Giorgini, CP., Roma 1980.